



Fasc. UVCAT n. 1638/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere della Regione OMISSIS in merito al conferimento dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'OMISSIS ad un consigliere comunale o regionale (prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto un parere in merito al conferimento dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'OMISSIS ad un consigliere comunale o regionale, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, che dispone «*A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, [...] non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale*».

Dirimente nel caso in esame è l'incarico in destinazione che si intende conferire.

Invero, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, per "*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*", si intendono «*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*».

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo dell'OMISSIS non rientra, quindi, nell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d), limitata, invece, ai soli incarichi di Presidente, amministratore delegato o assimilabili. Infatti, allo stato degli atti, non risultano da attribuire neppure deleghe gestionali a tale soggetto da nominare.

Per completezza, occorre precisare che nella richiesta di parere non sono state fornite informazioni più dettagliate in merito all'incarico in provenienza, rappresentando soltanto che trattasi di un consigliere comunale o regionale. A tal proposito, a fini meramente collaborativi, occorre ricordare che, nel caso di consigliere comunale, la disposizione in esame richiede espressamente che il comune – della medesima regione – abbia una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

In considerazione di quanto sopra osservato, nel caso di nomina di un membro del Consiglio Direttivo dell'OMISSIS non risulta applicabile l'art. 7 co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, non essendo integrato il requisito in destinazione della natura giuridica dell'incarico da conferire.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 maggio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente